

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 3 luglio 2007

CIRCOLARE N. 4/2007

IVA SU AUTOMEZZI

NUOVA PERCENTUALE DI DETRAZIONE – RIMBORSO

1 DETRAIBILITÀ IVA AUTO – G.U. EUROPEA

Nella G.U. Europea L-165/33 del 27 giugno 2007 è stata pubblicata l'autorizzazione da parte del Consiglio Europeo per la detrazione del 40% dell'IVA relativa alle auto dei soggetti titolari di partita IVA, nella misura dunque richiesta dal Governo italiano.

Tale conferma riguarda il trattamento dei costi e delle spese inerenti tutti i veicoli non strumentali relativi ai soggetti titolari di partita IVA. Il Provvedimento emanato dovrà essere recepito nell'ambito della normativa nazionale. In tale contesto l'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire l'ambito applicativo di tale disposizione, nonché il trattamento previsto in caso di vendita di autoveicoli acquisiti con una detrazione IVA pari al 40% (ipotesi di imponibilità al 40% del valore di cessione).

In pendenza della pubblicazione sulla G.U. Europea, il comportamento prevalente relativo alla percentuale di detraibilità IVA da adottare (periodo 13/09/2006 – 27/06/2007), per mezzi non strumentali, è stato quello di quantificare l'utilizzo inerente all'attività in una percentuale forfetaria del 40/50%. Tale percentuale rappresentava la miglior stima ragionevole sulla base delle decisioni già ratificate per altri Paesi Europei.

La percentuale del 40%, dopo la conferma recente, costituisce la corretta misura da adottare relativamente alla detraibilità dell'IVA sugli automezzi dal 27/6/07, in quanto, tale percentuale è quella che, a livello normativo, è ritenuta maggiormente rappresentativa dell'utilizzo di mezzi non strumentali, inerenti all'attività esercitata da parte di soggetti titolari di partita IVA.

Ricordiamo che la detrazione dell'IVA (al 40%) può essere esercitata sull'acquisto e sulla gestione delle auto, mentre rimane sempre oggettivamente indetraibile l'IVA sui pedaggi autostradali.

2 RIMBORSO IVA AUTO

Con la circolare n.28 del 16 maggio 2007, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la richiesta di rimborso dell'IVA auto in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, C-228/05.

Come anticipato nelle Circolari precedenti, il contribuente ha due possibili alternative per richiedere il rimborso dell'IVA non detratta:

- inoltrare una richiesta di rimborso "forfetaria", il cui termine di presentazione è stato differito al **20 settembre 2007**;
- presentare una richiesta di rimborso "analitica", al fine di dimostrare la spettanza di un diritto alla detrazione maggiore (entro il 31 luglio 2007).

STUDIO MARCOZZI

Le due modalità di rimborso sono alternative, pertanto chi si avvale di una non può utilizzare l'altra. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto una procedura semplificata per il rimborso forfetario. Tale procedura prevede tempi più brevi per l'erogazione dei valori richiesti a rimborso, rispetto al procedimento ordinario del rimborso analitico. I tempi attesi, secondo la prassi di erogazione dei rimborsi, si attestano intorno ai 18 mesi.

Il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consente il calcolo delle somme da chiedere a rimborso secondo lo schema seguente per ogni anno di imposta (2003, 2004, 2005, 2006 fino a 13/09/2006):

- indicazione dell'IVA già detratta (nella misura ridotta del 10% o del 15%);
- indicazione dell'IVA che risulta detraibile applicando le percentuali di forfetizzazione, confermate nella misura del 35% (agricoltura, pesca, caccia, silvicoltura, piscicoltura) e del 40% (altri settori di attività);
- indicazione complessiva delle imposte sui redditi e IRAP dovute per effetto dei maggiori costi correlati alla ridotta detraibilità dell'IVA prevista dalla previgente normativa.

Per quanto riguarda la presentazione dell'istanza, l'Agenzia ha precisato alcune regole già dettate in precedenza, chiarendo alcuni ulteriori principi indicati di seguito:

- per effetto delle rettifiche alla detrazione dell'IVA e la conseguente rideterminazione delle imposte sul reddito e dell'IRAP, resta escluso l'obbligo di modificare le dichiarazioni dei redditi già presentate;
- il rimborso dell'IVA non dà luogo ad una sopravvenienza attiva imponibile;
- nel caso di rivendita, effettuata entro il 13 settembre 2006, dell'auto cui l'istanza di rimborso è riferita, bisogna tenere conto dell'IVA dovuta, considerando che non è più applicabile la norma che limitava la base imponibile (fissata al 10 per cento, per gli anni 2003, 2004 e 2005, e al 15 per cento, per l'anno 2006); la conseguenza è una variazione in aumento per l'IVA dovuta che viene decurtata direttamente dal totale dell'IVA spettante a rimborso;
- per ciò che attiene l'impatto delle imposte dirette, la Circolare ha fornito la possibilità di un'indicazione forfetaria delle stesse nell'ammontare superiore al 10% del credito IVA richiesto. Tale provvedimento è stato emesso per rendere più agevole la richiesta di rimborso. I contribuenti ai quali risulta particolarmente difficoltosa l'indicazione analitica dei dati relativi alle imposte dirette, potranno omettere queste informazioni e potranno esporre un valore forfetario. Un'indicazione di un valore maggiore del 10% dell'IVA richiesta a rimborso consente di non avere controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria relativamente alla quantificazione delle imposte sui redditi e IRAP;
- nel caso di rivendita del veicolo interessato al rimborso, assumeranno rilievo in sede di controllo da parte dell'Amministrazioni finanziaria, le istanze che, senza evidenziare nei corrispondenti righi del modello la maggior IVA dovuta in relazione alla predetta rivendita, riportano nel rigo relativo all'IVA chiesta a rimborso, una somma a cui non sia stata applicata una decurtazione dell'1% a titolo di imposta dovuta a seguito della rivendita stessa;
- per quanto riguarda l'esercizio 2006 le suddette variazioni al reddito e all'IRAP conseguenti al rimborso IVA dovranno essere apportate in sede di compilazione del relativo modello Unico solo per i professionisti titolari di partita IVA.

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.